

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - VERSAMENTO, MEDIANTE MODELLO F24, DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA IN REGIME DI RAVVEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2-QUATER DEL DECRETO-LEGGE 9 AGOSTO 2024, N. 113 IN RELAZIONE AI REDDITI PRODOTTI DALLE SOCIETÀ O DALLE ASSOCIAZIONI

Risoluzione Agenzia delle entrate n. 1 del 9 gennaio 2025

Con risoluzione n. 1/E del 9 gennaio 2025 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP per i soggetti che aderiscono al regime di ravvedimento (di cui all'art. 2-quater del DL 9 agosto 2024, n. 113), in relazione a società o associazioni (di cui all'art. 5 e agli artt. 115 e 116 del TUIR). Si evidenzia a tale riguardo che nella sezione "Contribuente", debbono essere riportati, negli appositi campi, il codice fiscale e i dati anagrafici del socio o associato; il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere valorizzato con il codice fiscale della società o associazione unitamente al codice "73", da riportare nel campo "codice identificativo" ("73" - "Contribuente – Società").

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN EFFICACE SISTEMA DI RILEVAZIONE, MISURAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1- QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2025

Come noto, la disposizione dettata dal comma 1-quater dell'articolo 4 del citato decreto n. 128 del 2015, prevede che l'Agenzia delle Entrate debba pubblicare apposite linee guida contenenti indicazioni per la costruzione e l'aggiornamento di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (TCF) e per la sua certificazione e attestazione dell'efficacia operativa. In attuazione, di tale disposizione normativa, con il provvedimento del 10 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema in parola (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la compilazione della "Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali" dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e sugli adempimenti che dovranno essere posti in essere per la certificazione del TCF.

Le linee guida sono indirizzate alle imprese che intendono aderire alla Cooperative compliance e che, pertanto, necessitano di una certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2025: MODELLI 730 E 770. ONLINE LE BOZZE

Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2025

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il nuovo modello 730/2025 per la prossima stagione dichiarativa. Tra le novità, in linea con le previsioni del decreto "Adempimenti" (Dlgs n. 1/2024) nel modello 730/2025 sono stati introdotti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di utilizzare la dichiarazione semplificata anche in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria.

Online anche la bozza del 770 che datori di lavoro ed enti pensionistici utilizzano per comunicare i dati fiscali relativi alle ritenute operate nel 2024, i relativi versamenti e compensazioni: tra le novità, sono state rimodulate le note nei quadri ST e SV e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al "bonus tredicesima" riconosciuto dal datore di lavoro.

CU E MODELLO IVA 2025

Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2025

Con due provvedimenti del 15 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione sul proprio sito la versione definitiva della CU 2025 e i modelli Iva 2025 insieme alle specifiche tecniche.

Con riferimento alla Cu 2025 viene segnalato l'aggiornamento del modello al "bonus tredicesima", l'indennità di importo fino a 100 euro riconosciuta per il 2024 ai titolari di reddito di lavoro dipendente con particolari condizioni economiche e familiari. La Cu è stata inoltre, modificata tenendo conto delle novità in materia di fringe benefit ai dipendenti e al trattamento integrativo speciale erogato ai lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale.

Per i modelli Iva e Iva base 2025, viene evidenziato il nuovo quadro "VO" che tiene conto delle opzioni per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno scelto il regime speciale e per le imprese giovanili in agricoltura che hanno adottato il regime agevolato.

WELFARE AZIENDALE – FRINGE BENEFIT EROGATI AI DIPENDENTI MEDIANTE DOCUMENTO DI LEGITTIMAZIONE

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 gennaio 2025

Con la risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 gennaio 2025 vengono forniti chiarimenti in merito ad un piano di welfare che prevede l'erogazione di fringe benefit tramite una carta di debito nominativa assegnata ai propri dipendenti mediante un provider informatico, al quale il datore di lavoro intende affidare la gestione del servizio.

Nel caso di specie, l'Agenzia precisa che i beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il limite previsto dalla legge, superato il quale il vantaggio concorre per intero a formare il reddito da lavoro dipendente ed è soggetto a tassazione, come stabilisce l'articolo 51, comma 3 del Tuir. In questa eventualità, il sostituto d'imposta non è tenuto ad applicare all'importo erogato la ritenuta a titolo d'acconto.

MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 20 gennaio 2025

Con la Circolare n. 1/E del 20 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sull'applicazione delle misure di maggiorazione del costo del personale, introdotte dall'art. 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023, rubricato «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi».

Dette misure, prorogate per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, sono finalizzate a incentivare nuove assunzioni a tempo indeterminato, con particolare attenzione a categorie svantaggiate, prevedendo una maggiorazione del 20% sul costo del personale deducibile, aumentabile al 30% per lavoratori meritevoli di maggiore tutela. In particolare, nel documento di prassi, l'Agenzia delle Entrate ricorda i presupposti soggettivi dell'incentivo, le regole per determinare l'incremento occupazionale, l'ammontare della maggiore deduzione spettante e illustra alcuni casi di specie.

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

ADEGUAMENTO RT PER LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

DOMANDA: Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di adeguamento dei registratori telematici per la lotteria istantanea

RISPOSTA: Come noto, l'obbligo di adeguamento tecnico dei registratori telematici, secondo le specifiche tecniche previste ai fini della partecipazione della lotteria istantanea, doveva essere adempiuto entro la data del 2 ottobre 2023 (di cui al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 18 gennaio 2023).

L'adeguamento può ben essere effettuato oltre la data del 2 ottobre 2023, dato che, a fronte dell'obbligo, il legislatore non ha previsto una specifica sanzione in caso di violazione.

Per quanto riguarda la possibilità di fruire del credito di imposta, riconosciuto in misura pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni Registratore Telematico, si sottolinea che tale credito di imposta poteva essere fruito solo da coloro che ponevano in essere l'adeguamento entro il 31 dicembre 2023.



ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI DI MEDICINA DEL LAVORO

DOMANDA: Viene chiesto se le attività connesse alle prestazioni sanitarie nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria annuale, svolte da personale non medico (quali, la gestione dello scadenziario delle visite mediche, degli accertamenti/adempimenti previsti dal T.U. D.lgs. 81/08, l'organizzazione delle visite e dei sopralluoghi, la redazione e l'aggiornamento del protocollo sanitario, la predisposizione ed invio annuale all'INAIL dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori), siano soggette ad Iva, oppure anch'esse possono essere considerate esenti ai fini Iva, alla stregua della prestazione medica, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 633 del 1972

RISPOSTA: Le visite mediche svolte nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria sono, senza alcun dubbio, prestazioni esenti da IVA, ai sensi dell'articolo 10 del decreto Iva. Per quanto riguarda, invece, i servizi non attinenti alle prestazioni mediche, descritti nel quesito occorre valutare se essi sono strettamente connessi e indispensabili alla prestazione principale di

tipo sanitario e, inoltre, il soggetto che effettua tali servizi. Al riguardo, deve evidenziarsi che una prestazione dev'essere considerata accessoria a una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. In tale circostanza, il fatto che un prezzo unico sia fatturato non riveste un'importanza decisiva. Alla luce della normativa e alla prassi dell'Agenzia delle Entrate, i servizi non strettamente sanitari (come l'organizzazione e la gestione amministrativa) possono essere considerati autonomi rispetto alla prestazione medica principale e, di conseguenza, sono imponibili ai fini Iva, con aliquota del 22%. Pertanto, se le attività di gestione tecnico-organizzativa dell'attività di sorveglianza sanitaria (scadenziari, protocolli, ecc.) sono autonome rispetto alla prestazione medica principale, devono considerarsi escluse dal regime di esenzione Iva e soggette all'aliquota Iva del 22%, con ovvie implicazioni anche ai fini del pro-rata IVA. Tale soluzione è avvalorata anche dal fatto che le attività in questione sono svolte da personale non medico, venendo meno anche l'elemento soggettivo ai fini della esenzione in parola.

REGISTRAZIONE DELLE FATTURA A CAVALLO D'ANNO

DOMANDA: Vorrei sapere se una fattura, emessa da un soggetto in contabilità ordinaria/semplificata per registrazione, datata 29 dicembre 2024, che verrà inviata al Sistema di interscambio nel 2025, va indicata nella liquidazione Iva del mese di dicembre 2024 e, ai fini dei ricavi, rientra nei ricavi 2024

RISPOSTA: La fattura in questione dev'essere compresa nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre 2024, e deve concorrere ai ricavi del periodo d'imposta 2024. Infatti, ai fini Iva, l'imposta diviene esigibile al momento dell'effettuazione dell'operazione, che, in assenza di diverse indicazioni, coincide con la data della fattura, indipendentemente dalla data di effettiva trasmissione al Sistema di interscambio. Come confermato dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E del 2019, è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione (, paragrafo 3.1). Pertanto, l'indicazione in fattura della data del 29 dicembre 2024 comporta che quest'ultima debba essere annotata nel registro Iva di dicembre, per confluire nella relativa liquidazione Iva. Per quanto riguarda la rilevanza reddituale, avendo il contribuente optato per il regime della "registrazione", ex articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, il ricavo si considera conseguito nell'anno in cui la fattura è annotata nel registro delle fatture emesse, cosa che è avvenuta a dicembre 2024.

ACCONTI IRPEF PER SOGGETTO FORFETTARIO

DOMANDA: Un soggetto Iva, in regime forfettario nel 2023, dal 2024 passa, per scelta, al regime ordinario. Si chiede se gli acconti di imposta per l'anno 2024 devono essere versati con i codici tributo propri dei forfettari oppure con i codici tributo per gli ordinari

RISPOSTA: Nell'ipotesi di cambio di regime impositivo si applicano comunque le ordinarie modalità di determinazione degli acconti, cioè secondo il metodo storico o il metodo previsionale. Al riguardo, la circolare n. 32/E del 2023 ha evidenziato che «in ogni caso i codici tributo da utilizzare devono essere coerenti con le modalità di determinazione del reddito adottate. Ne consegue che nell'ipotesi in cui il soggetto ex forfettario adotti il metodo storico, lo stesso determinerà entrambi gli acconti con le modalità di calcolo proprie del regime forfettario e verserà gli stessi utilizzando i relativi codici tributo, salvo poi determinare l'imposta applicando le ordinarie modalità di determinazione del reddito e di calcolo dell'Irpef e versare a saldo quanto effettivamente dovuto». Tanto premesso, si ritiene preferibile l'adozione della modalità di calcolo basata sul metodo storico in quanto il cosiddetto metodo previsionale potrebbe eventualmente dar luogo all'applicazione di sanzioni amministrative qualora il reddito stimato sul quale sono calibrati gli acconti d'imposta dovesse risultare errato per difetto alla fine dell'anno fiscale.

FRINGE BENEFIT – AUTO AZIENDALI

DOMANDA: Si chiedono chiarimenti in ordine al nuovo trattamento fiscale dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti

RISPOSTA: Come noto, la legge di bilancio per il 2025 ha modificato la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Come stabilito dalla legge, le nuove percentuali si applicano esclusivamente ai veicoli:

- immatricolati dopo il 1° gennaio 2025;
- concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.

Di conseguenza, ove sia dato in uso promiscuo a un dipendente un veicolo già immatricolato nel 2024 (o in anni precedenti), troverà applicazione la previgente disposizione, ovvero la valorizzazione secondo la classe di emissione di CO₂, anche se l'auto è concessa al dipendente dopo il 1° gennaio 2025.

Per la determinazione del fringe benefits, ossia della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti di veicoli aziendali, immatricolati dopo il 1° gennaio 2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025, dovranno essere utilizzate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI e pubblicate dall'Agenzia delle entrate nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2025.

